

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 810/AV4 DEL 14/11/2016**

**Oggetto: PAGAMENTO SPESE LEGALI ALL'AVV. RENATO COLA A CARICO DELLA
GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL N. 17 .**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

- 1) In ottemperanza al decreto n. 311/ACR del 19/12/2014 del dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Regione Marche di pagare all'Avv. Renato Cola dello studio legale associato Cola-Cacciamani-Cagli Via De Bosis n. 3 Ancona la somma complessiva di € 25.576,00 con accredito sul c/c bancario IBAN IT40Q0628502600CC1117471049;
- 2) la somma di € 25.576,00 farà carico al Bilancio Gestione Liquidatoria ex USL 17 con impegno al cap. 167 spesa esercizio 2015 ed è compensata dall'assegnazione dei fondi regionali effettuata con decreto n. 311/ACR del 19/12/2014 accertata al cap 1 Entrate esercizio 2015;
- 3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 5) di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m..

***Il Direttore della Area Vasta n. 4
Dott. Licio Livini***

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

UOS Ufficio Legale

Con atto di citazione notificato alla ex AUSL n. 11 di Fermo il 19/12/1996 i Sigg.ri T.C. e G.P., i quali agivano in proprio e quali coniugi esercenti la patria potestà sul figlio minore C. P. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali), veniva richiesto un risarcimento danni a fronte dei postumi invalidanti residuati al minore C.P. a seguito dei presunti danni causati allo stesso per una asserita negligente ed imperita assistenza durante il parto avvenuto il 27/02/1983 presso l'Ospedale Civile di Montegranaro.

Si svolgeva quindi la relativa causa, n. 1398/A/1996 R.G., avanti al Tribunale di Fermo e con altro atto di citazione notificato il 5/08/1997 gli attori estendevano il contraddittorio anche nei confronti della Regione Marche in quanto titolare della Gestione Liquidatoria della ex USL n. 17 di S. Elpidio a Mare dalla quale dipendeva territorialmente l'Ospedale Civile di Montegranaro.

I procedimenti originati dai predetti atti introduttivi venivano riuniti con provvedimento del 19/11/1997 e, dopo l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva decisa con sentenza n. 627/2000.

Con detta sentenza, fra l'altro, il Giudice di I° grado respingeva la domanda degli attori in quanto riteneva fondata sia la eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta AUSL n. 11 di Fermo sia l'eccezione di prescrizione dell'azione. Infatti rilevava, sotto tale ultimo profilo, che il termine decennale ex art. 2946 c.c. era decorso al momento della prima diffida avanzata nei confronti della USL n. 17 e che non poteva essere condivisa la tesi degli attori alla cui stregua gli stessi si erano resi conto della natura e della gravità delle conseguenze di quanto accaduto al momento del parto dopo il ricovero del minore presso altro ospedale nel marzo 1984. Infatti era evidente lo stato di sofferenza del bambino e percepibile l'esistenza di un danno notevole subito dal neonato da ascrivere a negligenza od imperizia del personale medico e paramedico dell'ospedale. D'altra parte, gli attori avevano ammesso nell'atto di citazione nei confronti della ASL n. 11 di essersi subito resi conto della gravità delle conseguenze, rilevando "gravissimi ritardi alle tappe dello sviluppo psicomotorio ed anomale manifestazioni di insensibilità agli stimoli esterni".

I Sigg.ri T.C. e G.P. proponevano quindi appello contro la suddetta sentenza notificando l'atto di impugnazione esclusivamente alla Regione Marche, che non informava del procedimento la ex AUSL n. 11 di Fermo.

Detto procedimento si è concluso con sentenza n. 249/07 con la quale la Corte di Appello di Ancona così decideva: "La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da P.C., rappresentato dal tutore e da P.G. e C.T. avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 627 del 10 aprile-10 maggio 2000 ed in riforma dell'impugnata decisione dichiara la responsabilità dell'Ospedale di

Montegranaro in ordine alla causazione dei danni subiti dagli appellanti e condanna la Regione Marche al pagamento delle somme di seguito indicate;

- in favore di P.C. la somma di € 329.045,69, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita ed interessi nella misura legale sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate dal 27 febbraio 1983 alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi nella misura legale sull'importo risultante dalla pronuncia al saldo;
- in favore di P.G. e C.T. in proprio, complessivamente, la somma di € 36.939,91, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita ed interessi nella misura legale sulle frazioni di capitale via via annualmente rivalutate dal 27 febbraio 1983 alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi nella misura legale sull'importo risultante dalla pronuncia al pagamento effettivo;
- in favore di P.G. e C.T., in proprio, la somma complessiva di € 51.645,57, oltre interessi nella misura legale sulla stessa dalla pronuncia al pagamento effettivo;

Condanna la Regione Marche a rifondere agli appellanti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate quanto al primo grado in complessivi € 21.300,00 di cui € 300,00 per esborsi, € 3.000,00 per diritti ed il resto per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP nella misura di legge, e quanto al presente grado in complessivi € 15.164,47, di cui € 139,00 per esborsi, € 3.025,47 per diritti ed il resto per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP nella misura di legge.

Pone definitivamente a carico della Regione Marche le spese della CTU espletata in primo grado".

Il dispositivo di detta sentenza veniva trasmesso dall'Avvocatura regionale al Dirigente del Servizio Salute della Regione Marche in data 10/07/2007 e il Dirigente P.F. Attività Ispettiva Ricerca e Gestione Liquidatoria provvedeva in data 4/09/07 a trasmettere lo stesso atto alla Zona Territoriale n. 11 di Fermo.

L'Avv. Domenico Capriotti della ex Zona Territoriale n. 11 di Fermo in data 13/09/07 con nota prot. n. 14119 richiedeva all'Avv. Renato Cola, legale degli attori, il dettaglio dei conteggi delle somme dovute. L'Avv. Renato Cola in pari data riscontrava la richiesta via e-mail. Il dettaglio predetto veniva quindi inviato alla Regione Marche con nota prot. n. 14306 del 17/09/07 ed il Direttore U.O.C. Bilancio Z.T. 11, Dott. Luigi Stortini, con nota prot. 340/07 del 22/09/07 confermava l'esattezza dei conteggi sia per l'aspetto delle percentuali applicate per il calcolo della rivalutazione monetaria che per i tassi di interesse calcolati.

L'Avvocatura Regione Marche presentava ricorso in Cassazione contro la citata sentenza della Corte di Appello di Ancona .

Con sentenza n. 21715/2013 la Corte di Cassazione confermava la sentenza n. 249/07 della Corte di Appello di Ancona e condannava la Regione Marche, anche in veste di successore della ex USL n. 17 di S. Elpidio a Mare, al pagamento delle spese legali di controparte .

Il dirigente della P.F. " Accreditamenti" della Regione Marche con decreto n. 311/ACR del 19/12/2014 disponeva l'assegnazione all'Area Vasta n. 4 di Fermo, per conto della Gestione liquidatoria della ex USL 17, della somma di E 25.576,00 per spese legali liquidate da sentenza n. 21715/2013 della Corte di Cassazione.

L'Avv. Renato Cola, con e-mail del 19/10/2015, trasmetteva procura speciale all'incasso rilasciata a suo favore dai Sig.ri T.C. e G.P. avanti al notaio Dr. Carlo Campana rep. 45397/2015.

Pertanto sulla base delle disposizioni della Regione Marche e vista la procura all'incasso sopra descritta si propone quanto segue:

- 1) In ottemperanza al decreto n. 311/ACR del 19/12/2014 del dirigente della P.F. "Accreditamenti" della Regione Marche di pagare all'Avv. Renato Cola dello studio legale associato Cola-Cacciamani-Cagli Via De Bosis n. 3 Ancona la somma complessiva di € 25.576,00 con accredito sul c/c bancario IBAN IT40Q0628502600CC1117471049;
- 2) la somma di € 25.576,00 farà carico al Bilancio Gestione Liquidatoria ex USL 17 con impegno al cap. 167 spesa esercizio 2015 ed è compensata dall'assegnazione dei fondi regionali effettuata con decreto n. 311/ACR del 19/12/2014 accertata al cap 1 Entrate esercizio 2015;
- 3) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 5) di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m..

Il Dirigente responsabile UOS LEGALE

Avv. Domenico Capriotti

Il Direttore UOC Bilancio

Il sottoscritto attesta che la spesa di cui al presente atto graverà sulla Gestione Liquidatoria della ex USL n. 17 di S.Elpidio A Mare cap. 167 spesa.

Il Dirigente U.O.C. Bilancio
Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione
Dott. Daniele Rocchi

- ALLEGATI -

- Allegato con nominativi sottratto alla pubblicazione.